

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CDN **(2012/2013)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; dal Dott. Mauro Cicchelli e dal Dott. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota n. 7725/1020 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).

(397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota n. 7726/1021 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione, nei confronti di Francesco Vinella della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, per la Società AS Bari Spa; osserva

1. Riunione dei deferimenti

In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 397 del 2013 al presente deferimento n. 396 del 2013 per connessione soggettiva ed oggettiva.

2. Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco Vinella, Amministratore Unico e Legale rappresentante della AS Bari Spa (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Bari”) e la Società, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Francesco Vinella, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafi VI) e VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

3. Motivazione

3.1. Preliminarmente, va respinta l'istanza di differimento della riunione odierna, avanzata dal Sig. Vinella, perché non documentata, anche in considerazione dell'opposizione del rappresentante della Procura federale.

3.2. Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2013, da cui risulta che la Società non ha provveduto, entro il termine del 16 aprile 2013, al pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013.

3.3. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge al Sig. Francesco Vinella l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla AS Bari Spa la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella Stagione sportiva 2013/14.

(393) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 7727/1022 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).

Il deferimento

Con atto del 27/5/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Roberto Benigni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

B) la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.

Il Sig. Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa non hanno fatto pervenire memorie in loro difesa.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per ciascuno dei Signor Roberto Benigni, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione del 20/6/2013 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013 - 2014.

Per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa è comparso l'Avv. Cozzone il quale ha chiesto la irrogazione della sanzione minima.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Devono, pertanto, essere irrogate le relative sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Commissione ritiene che, nella specie, siano congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone la applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Roberto Benigni.

Infligge, altresì, alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013 - 2014.

(394) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 7724/1066 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).

(395) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 7723/1019 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).

Il deferimento

Con atto del 27/5/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Signor Di Toma Maurantonio, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Andria Bat Srl, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

B) la Società AS Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore, nonché del proprio Sindaco unico.

Con ulteriore atto del 27/5/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Signor Di Toma Maurantonio, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Andria Bat Srl, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

B) la Società AS Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore, nonché del proprio Sindaco unico.

Il Signor Di Toma e la Società A.S. Andria Bat Srl non hanno fatto pervenire memorie in loro difesa.

Alla riunione del 20/6/2013, è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto, in via preliminare, la riunione dei suddetti procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

La Procura federale ha concluso chiedendo, la conferma dei deferimenti riuniti e, ai sensi delle vigenti disposizioni, la irrogazione delle seguenti sanzioni, per il Sig. Di Toma Maurantonio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e per la Società Andria Bat Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013 - 2014.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Devono, pertanto, essere irrogate le relative sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Commissione ritiene, nella specie, che siano congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Di Toma Maurantonio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla Società Andria Bat Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(412) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), GAUDIANO CAPONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), NICOLA IANIRO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), Società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO Srl - (nota n. 7895/1023 pf12-13 SP/blp del 3.6.2013).

(413) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), GAUDIANO CAPONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), NICOLA IANIRO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), Società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO Srl - (nota n. 7894/1016 pf12-13 SP/blp del 3.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione, nei confronti del Sig. Ferruccio Capone, dell'inibizione di 4 (quattro) mesi; nei confronti del Sig. Gaudiano Capone dell'inibizione di 6 (sei) mesi; nei confronti del Sig. Nicola Ianiro dell'inibizione di 2 (due) mesi; nei confronti della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, della penalizzazione di 2 (due) punti, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2013/14, e dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per le dichiarazioni non veritiere rese dal proprio Legale rappresentante e tesserato;

Osserva

1. Riunione dei deferimenti

In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 413 del 2013 al presente deferimento n. 412 del 2013 per connessione soggettiva ed oggettiva.

2. Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Ferruccio Capone, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl (di seguito anche detta la "Società" ovvero il "Campobasso"); il Sig. Gaudiano Capone, Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Società; il Sig. Nicola Ianiro, Presidente del Collegio sindacale della Società; la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- I Sig.ri Gaudiano Capone e Nicola Ianiro, della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 16 aprile 2013 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti per le

mensilità di gennaio e febbraio 2013, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

3. Motivazione

3.1. Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2013, da cui risulta che la Società non ha provveduto, entro il termine del 16 aprile 2013, al pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013 e che il Campobasso, in data 16 aprile 2013, ha depositato una dichiarazione, sottoscritta dai Sig.ri Gaudio Capone e Nicola Ianaro, con la quale, contrariamente al vero, ha attestato il pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti per le mensilità di gennaio e febbraio 2013.

3.2. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge al Sig. Ferruccio Capone l'inibizione di 4 (quattro) mesi; al Sig. Gaudio Capone l'inibizione di 6 (sei) mesi; al Sig. Nicola Ianaro l'inibizione di 2 (due) mesi; alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la penalizzazione di 2 (due) punti, da scontarsi nella Stagione sportiva 2013/14, e l'ammenda di € 7.000,00 (euro settemila/00) per le dichiarazioni non veritiere rese dal proprio Legale rappresentante e tesserato.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 3649/1403pf09-10 SP/blp dell'11.12.2012).

Con atto del 14 dicembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare, tra gli altri, a) il Sig. Massimo Cellino, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cagliari Calcio Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed avere corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 gennaio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all'agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Alessandro Budel, così peraltro retribuendo l'agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell'agente ancora

in essere per il compenso pattuito nonché per avere stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la predetta Commissione; b) la Società Cagliari Calcio Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino.

All'udienza del 18 marzo 2013 il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa hanno presentato istanza di stralcio delle loro posizioni dal procedimento, ovvero di rinvio, attesa la persistenza di misura restrittiva della libertà personale del predetto Cellino; ottenuto il rinvio, successivamente, all'udienza del 15 aprile 2013, la disamina della loro posizione è stata nuovamente rinviata al 9 maggio 2013, mentre sono state definite le posizioni degli altri deferiti.

Prima dell'udienza del 9 maggio 2013 la Società Cagliari Calcio Spa, anche nell'interesse del Sig. Massimo Cellino, ha reiterato con apposita istanza la richiesta di rinvio del giudizio deducendo l'impossibilità del legale rappresentante della Società sarda ad incontrare il proprio difensore e, conseguentemente, ad esercitare appieno il diritto di difesa, con conseguenze anche sulla difesa della Società istante.

La Commissione Disciplinare ha ritenuto di dover rigettare la richiesta di cui sopra, atteso che l'istanza non era corredata dalla copia del provvedimento restrittivo del Giudice penale attestante la persistente impossibilità del Sig. Massimo Cellino ad incontrare altri soggetti al di fuori degli stretti parenti e dei suoi difensori nel giudizio penale; peraltro non era dato accertare la circostanza per cui il Sig. Massimo Cellino avesse presentato al Giudice penale una istanza per ottenere l'autorizzazione a partecipare al procedimento disciplinare.

All'udienza del 9 maggio 2013 la Procura federale, dopo essersi opposta all'istanza di rinvio di cui sopra ha chiesto l'irrogazione per il Sig. Massimo Cellino di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società Cagliari Calcio Spa di euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda.

La Commissione disciplinare, pronunciandosi nel merito del deferimento, ha accolto le richieste formulate dalla Procura federale, con conseguente applicazione delle sanzioni come richieste.

Avverso la delibera della Commissione disciplinare di cui al C.U. n. 87 del 10 maggio 2013 ha proposto ricorso la Società Cagliari Calcio Spa.

Detto ricorso, con C.U. n. 286 del 4 giugno 2013, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Federale la quale ha annullato la delibera impugnata ed ha rinviato gli atti alla Commissione disciplinare per l'esame del merito.

Nei termini consentiti dalla normativa nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di

sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Massimo Cellino, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); pena base per la Società Cagliari Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 25 (venticinque) per il Sig. Massimo Cellino, che ad oggi tenendo conto del periodo di presofferto, é da considerarsi totalmente scontata;*
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Cagliari Calcio Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 20 giugno 2013

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete